



*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

*e*

*Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

## CIRCOLARE

Notifica delle esportazioni di rottami ferrosi ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modifiche dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

### NORMATIVA

L'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che, sino al 31 dicembre 2026, i soggetti che intendono esportare, direttamente o indirettamente, al di fuori dall'Unione europea rottami metallici hanno l'obbligo di notificare, almeno sessanta giorni prima della data di esportazione, una informativa completa dell'operazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L'obbligo di notifica si applica alle esportazioni di materie prime critiche individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del Made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico) e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché nei casi previsti dalla legge vigente.

Ad oggi la normativa prevede l'obbligo di notifica per le esportazioni di rottami metallici, anche non originari dell'Italia, compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura combinata di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nei casi in cui sono effettuate:

- una singola esportazione che superi la quantità di 250 tonnellate;
- più esportazioni nell'arco di un mese solare che cumulate superino le 500 tonnellate.

In quest'ultimo caso, i soggetti esportatori notificano solo l'operazione che comporta il superamento della soglia di 500 tonnellate e ciascuna delle successive operazioni. La locuzione "*operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare*" è da intendersi riferita alle esportazioni effettuate con separate dichiarazioni doganali.

Ogni operazione di esportazione dovrà essere notificata singolarmente, non sarà ammesso il cumulo di notifiche.

## NUOVE MODALITÀ DI NOTIFICA

Dal 15 dicembre 2025, i soggetti esportatori dovranno adempiere all'obbligo di notifica attraverso una piattaforma digitale dedicata.

La piattaforma è accessibile, tramite il sistema pubblico di identità digitale (ad esempio SPID o CIE) ai rappresentanti legali o a soggetti da questi delegati. I soggetti delegati effettuano la notifica caricando sulla piattaforma la delega firmata digitalmente dal rappresentante legale.

Nella piattaforma, i rappresentanti legali o i soggetti da questi delegati inseriscono le seguenti informazioni:

- a) la partita IVA e la ragione sociale dell'esportatore;
- b) il paese di destinazione finale dell'esportazione;
- c) la ragione sociale del destinatario;
- d) il codice doganale dei rottami esportati (TARIC);
- e) il loro peso netto complessivo in chilogrammi (non in tonnellate);
- f) il valore in euro dei rottami alla data di notifica;
- g) la data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione;
- h) la qualifica del rottame esportato;
- i) l'ufficio doganale presso il quale viene operata l'esportazione;
- j) eventuali note.

Fermi restando gli obblighi di notifica attualmente in vigore, si evidenzia la possibilità di rettificare i dati già comunicati in fase di notifica. A tal fine, entro e non oltre 30 giorni dalla data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione indicata nella notifica (v. sopra, punto 2, lettera g), i soggetti esportatori:

- inseriscono nella piattaforma la data di accettazione della dichiarazione e, se tale data è posteriore di oltre 15 giorni alla data di cui alla lettera g), le motivazioni di tale scostamento;
- possono, sempre tramite la piattaforma e se necessario, rettificare i dati notificati di cui alle lettere b), c), e), f) e i). Si evidenzia come il valore del peso netto dei rottami esportati (lettera e) potrà essere rettificato in eccesso entro un limite massimo del 5%.

L'accettazione dell'esportazione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di cui alla lettera g).

Nel caso in cui non si proceda a rettifica, saranno considerate valide le informazioni contenute nella notifica effettuata in precedenza.

A conclusione delle procedure di notifica e di rettifica, è possibile scaricare dalla piattaforma:

- un documento che riassume quanto dichiarato nella notifica e/o nella rettifica, in formato pdf, firmato digitalmente e protocollato;
- un file in formato Excel contenente i dati della notifica.

Si ricorda l'importanza e la responsabilità di ciascuna impresa di fornire dati quanto più possibile precisi al fine di garantire l'effettivo espletamento dell'attività di monitoraggio. Qualora i dati notificati o rettificati non corrispondano ai dati trasmessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non sarà possibile effettuare un monitoraggio puntuale e ciò può comportare l'avvio della procedura di accertamento da parte dei competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

#### PERIODO TRANSITORIO

Dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, la notifica dell'operazione e la rettifica dei dati si effettuano sia tramite la piattaforma digitale, sia con l'invio, tramite posta elettronica certificata (PEC), del documento pdf e del file Excel scaricati dalla piattaforma digitale contestualmente agli indirizzi: [nerf@pec.mise.gov.it](mailto:nerf@pec.mise.gov.it) e [dgue.10@cert.esteri.it](mailto:dgue.10@cert.esteri.it), inserendo in oggetto la voce *NOTIFICA O RETTIFICA* e i numeri di protocollo di riferimento.

Dal 16 marzo 2026, salvo diverse indicazioni che potranno essere successivamente comunicate, la notifica dovrà essere effettuata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale esclusivamente tramite la piattaforma digitale.

Per il Ministero delle Imprese e del Made in  
Italy

Capo Dipartimento per il digitale, la connettività  
e le nuove tecnologie  
Dott.ssa Eva Spina

  
Firmato il 14/11/2025 16:59 - Eva Spina -

Per il Ministero degli Affari Esteri e della  
Cooperazione Internazionale

Direttore Generale della Direzione Generale  
per l'Europa e la Politica Commerciale  
Internazionale  
Dott. Nicola Verola

*VISTO*

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direttore della Direzione Dogane

Dott. Claudio Oliviero